

NUMERO DI REGISTRAZIONE

3 5183 09/11/2020

0,00 TXX20L005183000LC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXX

STATUTO dell' Associazione MOV "IL PONTE"

Organizzazione di Volontariato

ART. 1 - Denominazione e sede

L'associazione **MOV "IL PONTE" ODV** è un Movimento Orionino di Volontariato ed è un'Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32, 33, 34, 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, con sede in Messina, presso l'Istituto "Don Orione" - Viale San Martino 338, di seguito per brevità "MOV".

Il MOV "Il Ponte" ha un legame spirituale e carismatico con il MOV centrale che ha sede in Roma - via della Camilluccia 112 (vedi atto del notaio Salvatore Sammartano di Roma repertorio numero 72234/7959 del 14/1/93 registrato a Roma l'Ufficio Atti Pubblici il 27/1/93 numero 941).

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione dell'Assemblea degli associati.

ART. 2 - Statuto

Il MOV è un'organizzazione di volontariato e disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Durata

Il MOV è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4 - Scopi

Il MOV è una organizzazione a carattere volontario, democratico ed apolitico, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In particolare il MOV:

- a) trae i suoi principi dallo Spirito di Don Orione chino su ogni miseria umana e intende impegnare tutti i membri a mettere generosamente a titolo gratuito il proprio tempo e le proprie capacità con Spirito Cristiano e atteggiamento di solidarietà a servizio di chi ha bisogno;
- b) i campi di lavoro e di impegno della Associazione e dei suoi membri sono tutti quelli dove può essere utile o necessaria l'opera del volontariato. A titolo esemplificativo (non esaustivo) si possono elencare: assistenza e cura ad anziani, a disabili, accoglienza a tossicodipendenti, giovani a rischio, ragazzi in difficoltà, orfani, nomadi, stranieri, attività sociali, culturali, sportive, ricreative. Rientrano negli scopi del Movimento la costruzione di strutture e opere o la costituzione di organismi particolari che possano favorire lo sviluppo integrale delle persone specialmente di quelle più svantaggiate. Il Movimento persegue questi scopi con opere, attività e organismi gestiti in proprio o collaborando con altri enti e organizzazioni;
- c) si ispira ai Principi cristiani secondo cui ogni uomo ha diritto ad una vita piena che abbraccia anche il rapporto con Dio e fa sua l'espressione di Don Orione che diceva nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio. Tuttavia è aperto alla collaborazione di chiunque voglia impegnarsi con spirito di solidarietà a vantaggio delle persone indipendentemente dal credo religioso.

ART. 5 - Finalità ed attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, D. lgs. n. 117/2017 di seguito specificate:

- **lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **lett. c)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lett. p)** servizi finalizzati all'inserimento o a reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- **lett. q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **lett. r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **lett. t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **lett. y)** protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Inoltre l'associazione può:

- a) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico** o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
- b) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- c) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- d) esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività il MOV potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 117/17.

Flu

ART. 6 - Volontari ed attività di volontariato

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Gli associati al MOV sono distinti in: volontari effettivi e volontari benemeriti.

Il volontario effettivo è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il volontario benemerito sostiene l'associazione in modo spirituale e morale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari effettivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 - Associati

Possono essere associati dell'Associazione persone fisiche in numero non inferiore a sette. Tra le persone fisiche possono essere associate al MOV, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio

Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Associazione ed alle attività associative;

- eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- di ben conoscere e di obbligarci ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito del MOV, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- frequentare i locali del MOV negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dal MOV.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per causa di morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nei casi:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea degli associati;
- c) che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Contro la delibera di esclusione, assunta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può proporre appello chiedendo che sulla stessa si pronunci l'Assemblea degli associati.

ART. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione.
- d) Il collegio dei revisori, eventuale e deliberato dall'Assemblea;

e) Il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito.

ART. 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del MOV o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è composta da tutti i coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, aventi diritto al voto ed in regola col versamento delle quote obbligatorie. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, tramite delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare per delega più di 2 (due) associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del MOV o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) sull'esclusione degli associati che abbiano proposto appello avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- f) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) sulla determinazione della quota associativa annuale;
- j) sugli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 2 (due) deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del codice civile.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle sedute consiliari può essere invitato un religioso Orionino o altro consulente esperto sugli argomenti da trattare.

Il presidente del MOV è il presidente dell'organo di amministrazione ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre, approvare il bilancio di esercizio e a quello sociale ed a deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati. E' tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.

Resta riservata all'assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 16 - Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente, eletto dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15, dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Il segretario

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Collegio dei revisori

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 19- Collegio dei probiviri

L'Assemblea nomina, anche tra gli associati, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi, di cui uno verrà scelto tra i religiosi Orionini dell'Opera Don Orione, e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge.

Inoltre il collegio dei probiviri è garante della fedeltà al carisma e allo spirito del fondatore San Luigi Orione.

I componenti del Collegio durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

ART. 20. — Risorse economiche

Il MOV trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite patrimoniali;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
- da ogni altra entrata ammessa e prevista dal Decreto legislativo n. 117/17.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate

comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dal MOV.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri.

I primi tre libri, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento, rispettivamente collegio dei revisori e collegio dei probiviri.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo settore.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento del MOV è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 14.

La deliberazione di scioglimento del MOV deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Piccola Opera della Divina Provvidenza (Don Orione) o alla Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza (Roma) aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS.

ART. 26 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

MESSINA 30/10/2020



M.O.V. "Il Ponte"
Movimento Orionino di Volontariato
V.le S. Martino 338 - 98124 Messina
c/o Istituto Don Orione Messina
Cod. Fiscale 97037460835

PRESIDENTE

Masso Celebre

VICE PRESIDENTE

Papirino

SEGRETARIA

Giuseppe De Domenico